



**Città di Arese**  
Città metropolitana di Milano  
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

# **INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LUMINARIE NATALIZIE – ANNO 2017**

## **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

Il Responsabile del Procedimento : **Ing. A. Menotti**

---

L'Impresa :

---

Data:

## **Art. 1 - Definizioni**

1. Per "affidatario" si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell'appalto, nella persona del suo titolare o legale rappresentante o capo mandatario.
2. Per "Comune" si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Responsabile del Settore LL.PP. o da altro personale delegato.
3. Per "servizi o forniture" si intendono le attività da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e quant'altro necessario e strumentale allo svolgimento delle forniture affidate dal Comune alla Ditta.
4. Per "Referente dell'Ente" si intende il Responsabile del Procedimento o persona da lui preposta a seguire il presente appalto.

## **Art. 2 - Oggetto dell'affidamento e tipologia delle prestazioni**

L'intervento riguarda il Servizio di allestimento, manutenzione e successiva rimozione di luminarie natalizie presso:

il municipio di Arese (albero antistante ingresso);

il nuovo centro civico (albero antistante ingresso);

la Chiesa SS Pietro e Paolo;

la Chiesa Maria Aiuto dei Cristiani;

la Chiesa di San Bernardino a Valera

come meglio specificato di seguito:

- installazione luminarie a led sugli alberi antistanti il municipio ed il nuovo centro civico;
- Chiesa SS.Pietro e Paolo - Chiesa Maria Aiuto dei Cristiani - Chiesa di S. Bernardino a Valera: installazione soggetto luminoso (stella cometa con cordoni laterali)
- Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale tecnico qualificato.

Gli impianti dovranno essere dotati di strumentazione per poterne regolare il funzionamento in orario notturno.

Nell'arco temporale di installazione sussiste l'obbligo di manutenzione, per garantire il corretto funzionamento in orario notturno, da parte dell'affidatario dell'incarico.

- Devono essere rilasciate le dichiarazioni e certificazioni di legge

La prestazione non è scindibile.

### **Art. 3 - omissid**

#### ***Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto***

Il contratto è stipulato "a corpo".

Per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro la conferma d'ordine, successiva alla determinazione del Responsabile di affidamento incarico e approvazione del Foglio Patti e condizioni sottoscritto digitalmente dall'affidatario equivale alla stipula del contratto ai sensi dell'art 32 comma 14 del D.Lgs.vo 50/16.

#### ***Art. 5 - Durata e tempi dell'affidamento***

L'installazione dovrà essere effettuata il 4 dicembre 2017 e la rimozione dovrà avvenire il giorno 8 gennaio 2018.

Nell'arco temporale di installazione sussiste l'obbligo di manutenzione da parte dell'affidatario dell'incarico.

### **Art.6 - omissis**

#### ***Art. 7 - Modalità di esecuzione del servizio***

Si applica il titolo V del d ecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - in tema di esecuzione di un servizio o di una fornitura (avvio, sospensioni, riprese, proroghe, varianti, ultimazione, attestazione di regolare esecuzione).

#### ***Art. 8 - Liquidazione***

L'importo a corpo sarà fatturato e liquidato in un'unica soluzione al termine del periodo di installazione, e sarà pagato dall'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal ricevimento della

fattura al Protocollo dell'Ente e previa verifica della conformità dell'esecuzione delle attività e della regolarità contributiva.

I pagamenti all'impresa per le prestazioni oggetto dell'appalto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante sempre e solo dopo che i/il Direttore/i del Servizio del contratto avrà/avranno effettuato i dovuti controlli sia sulla regolarità del servizio/fornitura, sia sull'assolvimento degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, alle condizioni di lavoro ed alla regolarità contributiva.

I documenti relativi all'assolvimento degli obblighi di cui sopra dovranno riguardare il personale impiegato nell'intera attività d'impresa, compreso il personale operante in forza di subappalto.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a causa di forza maggiore non daranno alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Qualora la Stazione appaltante riscontri o riceva notizia da parte degli Enti preposti ai controlli (Ispettorato del lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.) di violazioni alle disposizioni in materia di obblighi e oneri assistenziali e previdenziali ecc., procede a sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando sarà stata accertata la regolarizzazione delle posizioni e la chiusura della vertenza. Nei casi prescritti dalle norme vigenti si provvederà con le procedure di accantonamento e/o liquidazioni di quanto dovuto in favore degli Enti Previdenziali interessati.

### ***Art. 9 - Subappalto***

E' ammesso a norma di legge

### ***Art. 10- Avvalimento***

E' ammesso e verrà accettato se conforme ai dettami dell'art 89 del D.L.gs.vo 50/16

### ***Art. 11 – Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture e penali nell'esecuzione***

In caso di inosservanza nello svolgimento delle prescrizioni previste nel presente Foglio Patti e Condizioni o di inosservanza dei tempi stabiliti agli artt. 5 e 7 del presente Foglio Patti e Condizioni per l'ultimazione delle attività, per cause imputabili all'affidatario, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo contrattuale.

Nel presente foglio patti e condizioni non trova applicazione il premio di accelerazione.

### **Art. 12 - Cauzione provvisoria**

Non richiesta

### **Art. 13 - Cauzione definitiva**

E' richiesta ai sensi dell'art 103 comma 11 del D.Lgs.vo 50/16

### **Art. 14 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**

Si ritiene valida e si richiede copia della polizza assicurativa dell'affidatario.

### **Art. 15 – Revisione prezzi**

Ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs.vo 50/16

### **Art. 16 - Risoluzione delle controversie**

1. La definizione delle controversie che insorgessero fra il COMUNE ed l'AFFIDATARIO saranno demandate al Foro di Milano. E' esclusa la clausola arbitrale.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le forniture o i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Art. 17 – Risoluzione del contratto**

Qualora il Comune rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze dell'affidatario alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio.

Oltre ai casi previsti dagli art 108 D.lgs. n°50/16, ai sensi dell'articolo 1456 C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività:

- frode dell'affidatario nello svolgimento delle prestazioni;
- indisponibilità ingiustificata ad eseguire interventi nei termini indicati dal Comune;
- indisponibilità ingiustificata ad eseguire il presente contratto;
- sospensione non giustificata della fornitura oggetto del presente contratto;
- gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;

- stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico dell'Impresa;
- accertamento da parte del Comune di subappalto o cessione di credito non autorizzati o irregolari;
- accertata inadempienza agli ordini impartiti dal Responsabile del Committente, previo espletamento della procedura di messa in mora, in merito alla EFFETTUAZIONE delle forniture conformemente al contratto, alla descrizione DELLE ATTIVITA' ed a tutti i documenti contrattuali;
- nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell'Impresa, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni;
- Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'affidatario entro 30 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini, non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.

### **Art. 18 – Recesso**

Si applica l'art 109 del D.lgs. n°50/16

### **Art. 19 - Obblighi specifici dell'affidatario**

L'affidatario è sempre obbligato a:

- a) assicurare tutti i prestatori d'opera, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;
- b) adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza.
- c) segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso delle attività di che trattasi;
- d) rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché la normativa in

materia contributiva e retributiva nonché il rispetto del Codice dei Contratti e del C.C. per quanto applicabile

La Ditta appaltatrice è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione dell'incarico assunto, il quale, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potrà subire interruzioni.

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché la modifica del nominativo del Rappresentante legale.

Sarà obbligo dell'Impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e dei passanti. Rimane stabilito che l'Appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il Comune.

Sono a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del proprio personale necessario al servizio in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei propri mezzi, necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al contratto stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipula e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08, ecc).

## **Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di CIG è [ZC32007255](#) e l'affidatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale di Arese gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

### ***Art. 21 - Norma transitoria e generale***

Per quanto non espressamente specificato nel presente Foglio Patti e Condizioni, si farà riferimento al Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs n. 50/16 e al Codice Civile.

### ***Art. 21 – Trattamento dati personali - riservatezza-***

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2006 informa che tratterà i dati personali forniti dall'Assuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti da Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Impresa. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalità prescritte da leggi e regolamenti. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in questione è il Comune di Arese.

### ***Art. 22. Clausole anticorruzione e doveri comportamentali***

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R..

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:

- di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018" del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2016 e che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

**Art. 23- omissis**